

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEI COMUNI DI VENTIMIGLIA, APRICALE, BAJARDO, BORDIGHERA, CAMPOROSSO, ISOLABONA, OLIVETTA SAN MICHELE, PERINALDO, PIGNA E VALLECROSLA

L'A.R.T.E. di Imperia, in virtù delle convenzioni stipulate con i Comuni di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia, con le quali sono affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ed in attuazione dell'art. 4 della L.R. 29 giugno 2004 n. 10

EMANA

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2, comma 1 della citata legge.

UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da assegnare sono quelli (di risulta ed eventualmente quelli di nuova costruzione, acquistati e/o ristrutturati) che si renderanno disponibili – nel periodo di validità della graduatoria – ubicati nei Comuni di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia

I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

- A.1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolarità dello status di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- A.2. residenza o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni del Bacino A (Aiole, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia).
La residenza nel bacino di utenza non è richiesta nel caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
- A.3. non titolarità di diritti reali su beni immobili. Nello specifico:
 - a) non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo



Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Imperia

Piazza Ricci, 2 - 18100 Imperia
Tel. 0183/76961 - Fax 0183/769640
e-mail: info@arteim.it - sito web: <http://www.arteim.it> - P.E.C.: arteim@pec.it
C.F. e P.IVA / n° iscrizione Reg. Impr. C.C. Riviere di Liguria 00127020089



familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella 1. E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9. E' viceversa da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile;

- b) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili sia superiore ad € 94.136,00. Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui al presente punto A.3, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino d'utenza dell'alloggio soggetto ad esproprio;
- c) non titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati all'estero. Per tutti i richiedenti, con esclusione dei soggetti in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs. n. 251/2007, la verifica in ordine al possesso di tale requisito è effettuata attraverso la documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata, fermo restando che l'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

A.4. assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di ERP o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione. Nello specifico non può partecipare al bando:

- a) colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- b) il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- c) l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- d) il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/77 o della L. n. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato;

A.5. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza

aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;

- A.6. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della pena;
- A.7. non fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di ERP, si fa riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e relative modalità applicative. In particolare, il limite ISEE che consente la partecipazione alla procedura concorsuale è fissato nell'importo di € 19.961,60. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a € 23.484,24.

Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al punto A.7, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e limitatamente a quanto previsto ai punti A.3, A.4, A.5 e A.6 dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

In deroga al requisito di cui al punto A.3, al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell'assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale.

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.

B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m. e i.

Possono, altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lett. b), ai fini della valutazione del disagio economico, è considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP, intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- a) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendono staccarsi;
- b) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m., e compilata, in tutte le sue parti, unicamente sul modulo predisposto dall'A.R.T.E.

I moduli di domanda sono in distribuzione presso gli uffici del Comune di residenza/attività lavorativa esclusiva o principale e presso la sede dell'A.R.T.E. – Piazza Ricci 2, Imperia; possono essere altresì reperiti sui siti Internet dell'A.R.T.E. (www.arteim.it – *Pubblicazioni/Bandi di Assegnazione/Bacino A*) e dei Comuni di Airole, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia.

Le domande dovranno pervenire **entro e non oltre il 16/12/2025**. Per i lavoratori emigrati all'estero, la scadenza per la presentazione della domanda è il 16/12/2025 per i residenti nell'Unione Europea e il 01/02/2026 per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità di seguito descritte:

- per i residenti o svolgenti attività lavorativa nei Comuni di **Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia**:
mediante **RACCOMANDATA A.R.** indirizzata a A.R.T.E. – Via Piazza Ricci 2, 18100 Imperia (farà fede il timbro postale dell'ufficio accettante);

oppure

mediante consegna **A MANO** presso
Sede ARTE – Piazza Ricci 2, 18100 Imperia
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Martedì e Giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
- per i soli residenti o svolgenti attività lavorativa nel Comune di **Ventimiglia**:
su appuntamento, che dovrà essere preventivamente concordato telefonando al numero 0183/76961, mediante consegna **A MANO** presso la Sede Distaccata – Sportello utenza Ventimiglia c/o Uffici Comunali – Piazza XX Settembre
- per i residenti o svolgenti attività lavorativa negli altri Comuni del Bacino A (**Airole, Castelvittorio, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano e Vallebona**):
mediante **RACCOMANDATA A.R.** o consegna **A MANO** presso il Comune dove risiedono o in cui prestano attività lavorativa.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la partecipazione al bando e di trovarsi nelle condizioni familiari e abitative ed economiche, tali da dar luogo all'attribuzione del punteggio.

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di avere conoscenza che sui dati saranno effettuati controlli, ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'A.R.T.E ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate in sede di presentazione della domanda, nonché in fase di assegnazione.

D. DOCUMENTAZIONE

D.1. Da allegare alla domanda

Il richiedente deve allegare **obbligatoriamente** alla domanda di partecipazione al bando la seguente documentazione, **pena l'esclusione**:

- marca da bollo da € 16,00;
- copia di un documento valido di identità e del codice fiscale;
- qualora trattasi di cittadino extracomunitario: copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure copia del permesso di soggiorno per status di rifugiato o protezione sussidiaria, oppure copia del permesso di soggiorno almeno biennale con documentazione attestante la regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- qualora trattasi di richiedenti non residenti in uno dei Comuni del Bacino B: dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolgono o debbono iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nei Comuni suddetti; per i lavoratori emigrati all'estero dichiarazione, resa dinanzi ad un rappresentante consolare, che rilascerà apposita certificazione, indicante la volontà del rimpatrio e il comune prescelto.

D.2. Da esibire

Il richiedente dovrà esibire alla persona preposta alla ricezione delle domande la documentazione utile all'attribuzione dei punteggi, come di seguito elencata (in caso di domande inviate a mezzo raccomandata A.R. indicare gli estremi del documento rilasciato):

- certificazione ISEE del nucleo familiare **relativa ai redditi percepiti nell'anno 2023** per la valutazione della situazione economica. **La certificazione dovrà essere sottoscritta successivamente al 01/01/2025 ed entro la data di scadenza del bando di concorso, pena l'esclusione;**
- certificazione rilasciata dall'A.S.L., dall'INAIL, dall'INPS o da altri organi competenti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto F.2 (disabilità);
- certificazione medica attestante la condizione di malato terminale (punto F.3);
- richiesta di ricongiungimento ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto F.8.2 (si precisa che in fase di assegnazione si procederà alla verifica dell'autorizzazione da parte della Prefettura);
- documentazione relativa ai procedimenti indicati al punto F.9 (rilascio alloggio) qualora sia stata dichiarata la condizione per l'acquisizione dei punteggi previsti in detto punto;
- certificazione della competente autorità sanitaria qualora sia dichiarata la condizione di cui al punto F.13 (dichiarazione ASL di antigenicità dell'alloggio).

L'A.R.T.E. di Imperia acquisisce d'ufficio ed allega alla domanda l'ulteriore documentazione per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati.

E. VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione della domanda avviene in relazione alle seguenti situazioni del nucleo concorrente e con le modalità individuate nella tabella n. 3:

- condizioni familiari;
- condizioni abitative;
- situazione economica;
- periodo di residenza;
- anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

F. CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO

Condizioni familiari

F.1. **Anziani** – Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole), alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi dei punti 1 e 2 della successiva lettera F.2., o abbia un'età superiore a 75 anni. Tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- | | |
|--|------------------|
| F.1.1. nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni | valore 20 |
| F.1.2. tutti con età maggiore di 65 anni | valore 15 |

F.2. **Disabili** – Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- | | |
|---|------------------|
| F.2.1. invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili | valore 30 |
| F.2.2. invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili | valore 20 |
| F.2.3. invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili | valore 15 |
| F.2.4. invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili | valore 8 |

F.3. **Malati terminali** – Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica **valore 8**

F.4. **Famiglia di nuova formazione** – Nuclei familiari costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero da costituirsi entro 6 mesi dall'assegnazione; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- | | |
|--|------------------|
| F.4.1. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori | valore 12 |
| F.4.2. giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al 40° anno alla data di pubblicazione del bando di concorso, senza minori | valore 10 |
| F.4.3. famiglia di nuova formazione con minori | valore 7 |
| F.4.4. famiglia di nuova formazione senza minori | valore 5 |

Per coppia si intendono coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che, seppur non anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando, si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio secondo i termini fissati dal bando stesso.

- F.5. **Persone sole, con eventuali soggetti a carico** – Nucleo familiare così composto:
- F.5.1. genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico **valore 16**
 - F.5.2. persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata **valore 15**
 - F.5.3. persona sola **valore 8**
- F.6. **Stato di disoccupazione** – Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:
- F.6.1. richiedente e altro componente **valore 18**
 - F.6.2. richiedente o altro componente, con età maggiore di 45 anni **valore 10**
 - F.6.3. richiedente o altro componente, con età minore di 45 anni **valore 8**
- F.7. **Ricongiungimento** – Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:
- F.7.1. ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda **valore 10**
 - F.7.2. ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda **valore 10**
- F.8. **Casi particolari**
- F.8.1. nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso **valore 15**
 - F.8.2. nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione **valore 15**

Condizioni abitative

- F.9. **Rilascio alloggio** – Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipulazione del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30/3/2016:
- F.9.1. sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di 3 anni dalla

- pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli Accordi territoriali siglati dalle Organizzazioni Sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni **valore 80**
- F.9.2. sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione **valore 60**
- F.9.3. sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio **valore 30**
- F.10. **Condizione abitativa impropria** – Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria **valore 70**
- F.11. **Coabitazione** – Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:
- F.11.1. nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **valore 15**
- F.11.2. nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado **valore 12**
- F.12. **Sovraffollamento** – Sovraffollamento dell'alloggio (rapporto fra i componenti del nucleo familiare e stanze dell'alloggio abitato) secondo i parametri riportati nella tabella 2:
- F.12.1. sovraffollamento estremo **valore 20**
- F.12.2. sovraffollamento marcato **valore 15**
- F.13. **Condizioni dell'alloggio**
- F.13.1. pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi **valore 25**
- F.13.2. cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi **valore 20**
- F.14. **Barriere architettoniche** – Richiedenti di cui al precedente punto F.2. che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente) **valore 25**
- F.15. **Condizioni di accessibilità** – Richiedenti, di cui al precedente punto F.1. che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo **valore 13**

F.16. **Incidenza spese alloggiative** – Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m. e i. **valore 20**

"omissis... Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ...omissis"

Situazione economica

F.17. **ISEE** – L'indicatore del disagio economico si ottiene dividendo la differenza tra l'ISEE-limite (€ 19.961,60) e l'ISEE-nucleo per l'ISEE-limite, con arrotondamento al secondo decimale.

valore tra 0 e 100

I nuclei familiari monocomponenti aventi un ISEE compreso tra € 19.961,61 ed € 23.484,24 non beneficiano del punteggio previsto per la condizione di cui sopra.

Periodo di residenza/attività lavorativa

F.18. **Residenza e/o attività lavorativa** nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso:

- | | |
|--|------------------|
| F.18.1. richiedenti residenti da almeno 5 anni nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza e/o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni | valore 10 |
| F.18.2. richiedenti residenti da almeno 6 anni nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza e/o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni | valore 20 |
| F.18.3. richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 4 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso | valore 30 |
| F.18.4. richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 6 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso | valore 40 |

Anzianità di collocazione in graduatoria

F.19. **Presenza in graduatoria** – Presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il Bando (0,5 punti per ogni anno fino a un massimo di 5 punti)

valore tra 0,5 e 5

Le condizioni ai cui all'art. F devono essere possedute alla data di pubblicazione del Bando.

G. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili come da tabella esemplificativa contenuta nella Delibera Giunta Regionale 25 Luglio 2018 n.613 (tabella 3 del presente Bando).

Il punteggio complessivo viene calcolato sulla base di quattro fondamentali indicatori:

- G.1. **Disagio familiare** (punti da F.1 a F.8) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni familiari le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (F1, F2 e F3 nella tabella 3). Si assegnano quindi alle singole condizioni familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1.
- G.2. **Disagio abitativo** (punti da F.9 a F.16) – Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni abitative, le stesse sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili (A1, A2, A3 e A4 nella tabella 4). Si assegnano quindi alle singole condizioni abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo la somma dei valori può superare 100. Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio abitativo viene diviso per 100, con arrotondamento al secondo decimale, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1.
- G.3. **Disagio economico** (punto F.17) – L'indicatore del disagio economico si ottiene dividendo la differenza tra l'ISEE-limite (€ 19.961,60) e l'ISEE-nucleo per l'ISEE-limite, con arrotondamento al secondo decimale, ottenendo così un valore compreso tra 0 e 1.
Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,85 ottenuto nel modo seguente: $(€ 19.961,60 - 3.000,00) : € 19.961,60 = 0,85$
Nel caso di famiglia di nuova formazione di cui ai punti F.4.1 e F.4.2 e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti F.2 e F.7 delle "Condizioni familiari" del presente bando, si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore.
- G.4. **Periodo di residenza/attività lavorativa** (punto F.18) – Anche il valore relativo alla residenza dovrà essere diviso per cento con arrotondamento al secondo decimale al fine di ricondurre tale punteggio all'intervallo 0 – 1.
- G.5. **Anzianità di collocazione in graduatoria** (punto F.19) – Anche il valore relativo alla anzianità di collocazione in graduatoria dovrà essere diviso per cento con arrotondamento al secondo decimale al fine di ricondurre tale punteggio all'intervallo 0 – 1.

I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi per 100.

H. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa G. Chiavetta e l'Ufficio preposto è il Settore Amministrativo presso il quale possono essere visionati gli atti relativi al procedimento.

I. GRADUATORIA PROVVISORIA

L'Azienda verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti e procede secondo le seguenti modalità:

- acquisisce direttamente dai propri uffici, ove possibile, tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed i requisiti dichiarati ed autocertificati;

- dispone ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'amministrazione dello Stato, della Regione, degli Enti locali;
- completata la procedura istruttoria, determina per ogni domanda il punteggio complessivo in base alle dichiarazioni, autocertificazioni e documenti acquisiti e predispone in base a tali punteggi le graduatorie provvisorie per ciascun Comune del Bando;
- le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per un periodo consecutivo di 30 giorni, sul sito internet dell'A.R.T.E. di Imperia e sull'albo pretorio on-line dei Comuni di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia. La Regione Liguria provvede a darne specifico avviso sul proprio sito web.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è a totale carico e responsabilità degli interessati che potranno avvalersi delle suddette pubblicazioni sull'albo pretorio on-line e/o sul sito internet.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno dal Responsabile del Procedimento comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione.

J. RICORSI

Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati possono presentare all'A.R.T.E. di Imperia ricorso amministrativo in opposizione **entro un termine di 30 giorni dalla relativa pubblicazione.**

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso. E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

K. GRADUATORIA DEFINITIVA

L'Azienda, valutate le opposizioni eventualmente pervenute, predispone le graduatorie definitive per ciascun Comune del Bando.

In caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio si effettua il sorteggio fra gli stessi dando la priorità ai residenti nel Comune ove sono situati gli alloggi.

Le graduatorie definitive sono rese pubbliche per un periodo di 30 giorni con le stesse forme stabilite per le graduatorie provvisorie e costituiscono provvedimento definitivo ed hanno validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive è a totale carico e responsabilità dei concorrenti.

L. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

- L.1. L'A.R.T.E. assegna gli alloggi, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, con le modalità previste dall'articolo 8 della L.R. 10/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 613/2018 e s.m.i..

A chiusura della procedura concorsuale l'A.R.T.E., per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

Nel rispetto delle disposizioni previste dell'art. 8, comma 2bis, L.R. 10/2004 e s.m.i. una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata ai soggetti indicati al comma 1, lettera a) del

medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, ovvero in possesso di ISEE non superiore ad € 3.000,00 come stabilito al punto 4 della D.G.R. 613/2018 e s.m.i.).

L'A.R.T.E. assegna la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8, comma 1, lettere da b) a k), L.R. 10/2004 e s.m.i., sulla base dell'ordine stabilito da ciascun Comune (ved. successivo art. L), con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando, occorre averne assegnato una alle restanti categorie. Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

L'A.R.T.E., prima di procedere alla assegnazione provvede al controllo del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti dalla procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti l'A.R.T.E. provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria e provvede, se del caso, ai sensi del DPR 445/2000.

L'A.R.T.E. provvede, altresì, alla cancellazione dalla graduatoria di coloro che rinunciano all'alloggio offerto qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da altre gravi motivazioni di salute ampiamente documentate.

- L.2. Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra la superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella 1.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del D.M. n. 236/1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione l'A.R.T.E. ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria. In caso di accettazione della proposta, l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese dell'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato. L'ente gestore, previa approvazione del capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizza gli stessi ed esegue le opportune verifiche. La rinuncia dell'assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, l'A.R.T.E. dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d'accesso di cui alle presenti disposizioni, fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

- L.3. L'avvenuta assegnazione sarà comunicata, a cura dell'A.R.T.E., agli aventi diritto con lettera raccomandata A.R., fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'A.R.T.E. nel giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

- L.4. La mancata sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione nei tempi stabiliti dall'A.R.T.E., salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, determina l'automatica decadenza dall'assegnazione e comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

- L.5. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di

lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore. L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.

M. ORDINE PRIORITARIO DI ASSEGNAZIONE

- M.1. Fatta salva la riserva di una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare in favore dei nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta (ovvero nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore ad € 3.000,00) si riporta qui di seguito l'ordine prioritario delle categorie di soggetti cui è destinata l'offerta di alloggi di e.r.p. di cui all'art. 8, comma 1, lettere da b) a k), L.R. 10/2004 e s.m.i., individuato da ciascun Comune:

COMUNE DI VENTIMIGLIA

- 1) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 2) *persone sole con minori*
- 3) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 4) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 5) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 6) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 9) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*
- 10) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*

COMUNE DI APRICALE

- 1) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 2) *persone sole con minori*
- 3) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 4) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 9) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*
- 10) *anziani ultrasessantacinquenni*

COMUNE DI BAJARDO

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*
- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*

10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI BORDIGHERA

- 1) *persone sole con minori*
- 2) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 3) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 4) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 5) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 6) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 7) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 8) *genitori separati o divorziati*
- 9) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*
- 10) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*

COMUNE DI CAMPOROSSO

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*
- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI ISOLABONA

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*
- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*

- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI PERINALDO

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*
- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI PIGNA

- 1) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 2) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 3) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 4) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 5) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*
- 6) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *persone sole con minori*
- 9) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 10) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*

COMUNE DI VALLECROSA

- 1) *nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio*
- 2) *nuclei familiari in condizioni abitative improprie*
- 3) *persone sole con minori*
- 4) *anziani ultrasessantacinquenni*
- 5) *nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'assegnazione*
- 6) *nuclei familiari con presenza di soggetti disabili*
- 7) *genitori separati o divorziati*
- 8) *giovani coppie con età non superiore ai 40 anni con figli*
- 9) *nuclei familiari con presenza di malati terminali*
- 10) *appartenenti alle Forze dell'Ordine*

N. INFORMATIVA PRIVACY

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica dal 25/05/2018 ed è predisposta per il bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. emanato da ARTE Imperia.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ARTE IMPERIA con sede in IMPERIA, Piazza Ricci 2; e-mail info@arteim.it; pec arteim@pec.it; telefono 018376961; fax 0183769640; sito internet <http://www.arteim.it>.

Il Titolare è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e a cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Responsabile della Protezione dei dati è stata designata ARTE Genova, con sede in GENOVA, Via B. Castello 3; e-mail: privacy@arte.ge.it; pec: protocollo@pec.arte.ge.it; telefono: 01053901.

Finalità del Trattamento dei dati

I dati personali, identificativi, nonché eventualmente particolari o giudiziari, raccolti presso l'interessato o presso altri Enti Pubblici, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi di e.r.p. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie particolari di dati personali, così come qualificati dall'Articolo 9 del Regolamento, in particolare sull'origine razziale o etnica e sullo stato di salute.

Base giuridica del trattamento

Per quanto riguarda i dati personali "comuni" aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito telefonico, composizione del nucleo familiare, certificazione ISEE relativa alla situazione reddituale e patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare etc, la liceità del trattamento è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 6, punto 1, lettera e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri);
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. – art 2-ter (la norma di legge è costituita dalla stessa L.R. n. 10/2004, art. 3);
- la Convenzione Ufficio Casa stipulata tra ARTE IMPERIA e i Comuni di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Campososso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia.

Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, lo stato di salute, la situazione di disagio sociale, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose la liceità è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 9, punto 2, lettera g) (motivi di interesse pubblico rilevante);
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. – art 2-sexies lettera m) (concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni).

Destinatari

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4, punto 9 del Regolamento):

- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
- soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
- Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici.

Ulteriori informazioni fornite agli interessati

- a) Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.
- b) L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.

- c) L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base del contratto con l'interessato.
- d) L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- e) La comunicazione di dati è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.
- f) L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

- Archiviazione storica;
- Statistiche: la Regione, di cui A.R.T.E. IMPERIA è Ente Strumentale, fa parte del sistema statistico nazionale e pertanto potrà trattare per tali fini i dati pseudonimizzati.

Il bando è reso pubblico mediante affissione nella sede dell'ARTE, nonché pubblicazione sul sito Internet dell'A.R.T.E. di Imperia e sull'albo pretorio on-line dei Comuni di Airole, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia. La Regione Liguria provvede a darne specifico avviso sul proprio sito web.

PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE BANDO VALGONO LE NORME DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 29/06/2004 E S.M.E I. E DELLA D.G.R. N. 613 DEL 25/07/018 E S.M.I..

Imperia, 31/10/2025

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Antonio Parolini)

TABELLA 1 - Alloggio adeguato

Numero componenti	<u>Superficie utile residenziale</u>	
	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

TABELLA 2 – Condizione di sovraffollamento

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina con superficie $\geq$ mq. 8))						
	1	2	3	4	5	6	7
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

X Condizione di sovraffollamento marcato

X* Condizione di sovraffollamento estremo.

TABELLA 3 - Condizioni di disagio familiare

Codice	Condizioni			Valore
F.1.1.	anziani			20
F.1.2.				15
F.2.1.	disabili	disabili	disabili	30
F.2.2.				20
F.2.3.				15
F.2.4.				8
F.3.	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
F.4.1.		famiglie nuova formazione		12
F.4.2.				10
F.4.3.				7
F.4.4.				5
F.5.1.	persone sole		persone sole	16
F.5.2.				15
F.5.3.				8
F.6.1.		disoccupazione	disoccupazione	18
F.6.2.				10
F.6.3.				8
F.7.1.	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
F.7.2.				10
F.8.1.	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
F.8.2.				15
	F1 ≤ 100	F2 ≤ 100	F3 ≤ 100	

TABELLA 4 - Condizioni di disagio abitativo

Codice	Condizioni				Valore
F.9.1.	rilascio alloggio				80
F.9.2.					60
F.9.3.					30
F.10.		alloggio improprio			70
F.11.1.			coabitazione	coabitazione	15
F.11.2.					12
F.12.1.			sovraffollamento	sovraffollamento	20
F.12.2.					15
F.13.1.			condizioni alloggio		25
F.13.2.					20
F.14.				barriere architettoniche	25
F.15.			accessibilità		13
F.16.			affitto oneroso	affitto oneroso	20
	A1 ≤ 100	A2 ≤ 100	A3 ≤ 100	A4 ≤ 100	